

ESTRATTO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. **76** Prot. n. Seduta **29.04.2010**

			Presenti	Assenti
1	<i>MAZZA Umberto</i>	- <i>SINDACO</i>	X	
2	<i>PRIMAVORI Valerio</i>	- <i>Assessore</i>	X	
3	<i>ALBERICI Ennio</i>	- <i>Assessore</i>		X
4	<i>BRIGHENTI Venicio</i>	- <i>Assessore</i>		X
5	<i>MALAVASI Viviana</i>	- <i>Assessore</i>	X	
6	<i>MONTAGNINI Pierantonio</i>	- <i>Assessore</i>	X	
7	<i>REGGIANI Ilaria</i>	- <i>Assessore</i>	X	
			5	2

OGGETTO

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

PREMESSO che :

- il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina della Tariffa di Igiene Ambientale;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come successivamente integrato e modificato, disciplina il cosiddetto metodo normalizzato per la definizione del costo da coprire con la Tariffa.
- l'art. 9 del citato D.P.R. n. 158/1999, testualmente recita:

“1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a

trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3.

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti – isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno...”

- l'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, previa adozione, come indicato al comma 6, di apposito regolamento ministeriale che definisce gli elementi essenziali per la determinazione della tariffa;
- il comma 11 dello stesso art. 238 recita testualmente: “*11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.*”
- l'art. 1, c. 184, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dall'art. 5, c. 1, D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, testualmente recita: “*184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;* ”
- che con deliberazione di C. C. n. 5 del 31.03.2005 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la Tariffa di Igiene Ambientale;
- che con deliberazione di C. C. n. 6 del 31.03.2005 e s.m.i. è stato approvato il relativo Regolamento attuativo;
- che con deliberazione della G. M. n. 201 del 23.12.2006 è stato affidato a SIEM S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio del Comune di Ostiglia, a decorrere dal 1.1.2007, con cessazione di ogni effetto con l'istituzione e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito di cui agli artt. 200 e seguenti del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152;

DATO ATTO che il Regolamento prevede che la Giunta Comunale stabilisca annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per quella variabile, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal gestore;

DATO ATTO CHE i parametri di riferimento e i coefficienti di produttività per l'applicazione della tariffa esposta nella proposta di cui alla presente delibera sono quelli approvati unitamente al Regolamento, a norma del D.P.R. n. 158/99;

RICHIAMATO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 con il quale sono stati approvati: il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie, nonché la determinazione della tariffa relativa alla gestione del servizio;

VISTO che nel Regolamento per l'applicazione della tariffa sono indicate: esclusioni, riduzioni ed esenzioni che tengono conto della specifica realtà locale;

DATO ATTO che alla riscossione della tariffa provvederà il soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 13 del D. Lgs. n. 22/97, come richiamato al punto 10 del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che il Comune stabilisce la tariffa a copertura integrale del costo del servizio, a partire dall'anno 2005;

PRESO ATTO che l'art. 77 Bis, comma 30, del D. L. 112/2008 ha confermato per il triennio 2009-2011 e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere di aumentare i tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e alla TIA;

RITENUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle aliquote della tariffa igiene ambientale, in quanto l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000 prevede che il Consiglio Comunale abbia competenza in merito alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;

RICHIAMATA la deliberazione di G. M. n. 41 del 27.03.2010 *“Proposta determinazione tariffa igiene ambientale da applicare con riferimento all'esercizio finanziario”*;

RICHIAMATA la deliberazione di C. C. n. 28 del 29.04.2010 *“Approvazione Piano Finanziario rifiuti solidi urbani anno 2010”*;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle tariffe proposte con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 27.03.2010, che si **allegano** per fare parte integrante del presente atto;

RITENUTO di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera al fine di dare corso da subito agli adempimenti conseguenti;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2010, quali risultano indicate nel prospetto che si *allega* al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che la presente proposta di determinazione della tariffa igiene ambientale provvede all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

*o*o*o*

Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile.